



COMUNE DI TORRITA DI SIENA
(Prov. di Siena)

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
2015 / 2017

D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Approvato con Deliberazione Giunta Comunale
n. 10 del 30 gennaio 2015

1. Normativa previgente al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Il D.Lgs. 27 ottobre 2009 avente ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono assicurare l'accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali ed all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti.

La trasparenza intesa come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell'organizzazione costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche per la tutela dei diritti civili e sociali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ed è uno strumento essenziale per assicurare il rispetto dei valori costituzionali d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, così come sanciti dall'art. 97 Cost.

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale ai seguenti scopi:

- a) Sottoporre al controllo ogni fase del ciclo di gestione della performance;
- b) Assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative e delle loro modalità di erogazione;
- c) Prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità;
- d) Aprire al cittadino l'attività amministrativa allo scopo di evitare l'autoreferenzialità della Pubblica Amministrazione;
- e) Assicurare il miglioramento continuo dei servizi pubblici resi alla cittadinanza, da realizzare anche con il contributo partecipativo dei portatori di interesse (*stakeholder*);

Le Linee Guida per i siti Web della Pubblica Amministrazione, approvate con la Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, stabiliscono che i siti web delle Pubbliche Amministrazioni devono rispettare il principio della trasparenza tramite “*accessibilità totale*” da parte del cittadino alle informazioni sull'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo, fra l'altro, i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici.

La Deliberazione n. 6/2010 della CIVIT chiarisce che “[..] le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della collettività”. Secondo la circolare, il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, dato che rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse esperienze amministrative.

La CIVIT, in seguito, ha emanato la deliberazione 2/2012 nella quale vengono dettate nuove linee guida per la predisposizione e l'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

La deliberazione stabilisce il riparto della competenza fra i seguenti organi nella promozione e nel coordinamento del processo di formazione e adozione del Programma:

A) La Giunta Comunale deve avviare il processo e dettare gli indirizzi per l'elaborazione e all'aggiornamento annuale del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) e definire gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, da declinare nei contenuti del Programma triennale.

B) Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale. A tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle

strutture interne dell'Amministrazione, cui compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del Programma.

C) L'Organo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) deve valutare la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti del Programma, promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità. Quest'organo ha quindi il compito di esercitare un'attività di impulso, nei confronti del vertice politico-amministrativo nonché del Responsabile per la Trasparenza, per l'elaborazione del Programma.

2. Contesto generale del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

La normativa sulla trasparenza è stata modificata dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Secondo il Decreto, *la trasparenza costituisce un elemento essenziale per la lotta alla corruzione ed all'illegalità*. La pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle Pubbliche Amministrazioni e per sollecitare ed agevolare la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

Il modello cui s'ispira il provvedimento legislativo è quello del *Freedom of Information Act statunitense*.

Il decreto si applica a tutte le Pubbliche Amministrazioni ed alle Società partecipate e controllate dalle Pubbliche Amministrazioni con esclusione delle Società quotate in borsa.

Per il cittadino la trasparenza è lo strumento per conoscere e controllare il funzionamento interno di una Pubblica Amministrazione, per avere un'informazione corretta, per conoscere le procedure finalizzate ad avviare un'azione di tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ed avere la garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa.

Il diritto alla trasparenza indica, quindi, il diritto di ogni cittadino a ricevere informazioni, comprensibili, chiare e trasparenti in ogni fase del suo rapporto con l'erogatore del servizio.

Attraverso la trasparenza si conseguono i seguenti obiettivi:

- a) l'**accountability** cioè la responsabilità della pubblica amministrazione sui risultati conseguiti;
- b) la "**responsività**" cioè la capacità di rendere conto di scelte, comportamenti ed azioni e di rispondere alle questioni poste dagli *stakeholder*;
- c) la **compliance** cioè la capacità di far rispettare le norme, sia nel senso di finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito nelle leggi, sia nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori della Pubblica Amministrazione. Significa anche adeguare l'azione amministrativa agli standard di qualità e di appropriatezza definiti dalle leggi e dai regolamenti o dagli impegni assunti volontariamente.

3. L'Accesso Civico

Il Decreto Legislativo stabilisce che "[...] *tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli*" e che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono esser resi accessibili all'accesso civico e devono essere pubblicati in formato aperto e possono essere riutilizzati rispettando la loro integrità, cioè riportando il testo senza alcuna modificazione e citando la fonte.

L' Pubblica Amministrazioni possono diffondere dati personali, diversi dai dati sensibili e giudiziari, attraverso i propri siti istituzionali, sempre nel rispetto delle norme in materia di privacy. Rimane, invece, vietata alle Pubbliche Amministrazioni, la pubblicazione di informazioni relative a

dati sensibili e giudiziari e dati aventi ad oggetto valutazione o notizie sul rapporto di lavoro fra il dipendente e la Pubblica Amministrazione che possano rivelare dati sensibili o giudiziari.

Le Pubbliche Amministrazioni devono garantire il c.d. "accesso civico" ovvero pubblicare tutti i documenti le informazioni ed i dati in possesso, con il conseguente diritto da parte di chiunque di richiedere i predetti atti, nel caso in cui ne sia stata omessa la pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è soggetta ad alcuna limitazione dato che non è necessaria da parte del richiedente alcuna motivazione.

La richiesta è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della Trasparenza dell'Amministrazione. Entro trenta giorni dalla richiesta, la Pubblica Amministrazione deve pubblicare sul proprio sito web l'informazione, il documento o il dato richiesto e lo deve trasmettere al richiedente, o deve comunicare il collegamento ipertestuale delle notizie richieste.

Nel caso in cui la notizia richiesta sia stata già pubblica, la Pubblica Amministrazione deve indicare il collegamento ipertestuale che consenta al cittadino di acquisire l'informazione richiesta.

In caso di inerzia del Responsabile, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int.

4. La "Qualità delle informazioni"

Le P.A. devono garantire l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità e la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, indicando la provenienza e la riutilizzabilità delle notizie pubblicate.

I documenti, le informazioni e i dati sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

I documenti, i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione devono rimanere pubblicati per almeno cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. La pubblicazione deve essere assicurata, anche oltre questo termine, nel caso in cui l'atto continua a produrre i suoi effetti. Decorsi i cinque anni, le informazioni, i documenti e i dati devono essere conservati in un archivio all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

Il decreto legislativo conferma l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di creare sui propri siti istituzionali un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" nel cui interno sono contenuti i dati, i documenti e le informazioni che devono essere pubblicati.

Sono vietati filtri o altre soluzioni tecniche volti a impedire ai cittadini di effettuare ricerche all'interno della sezione.

La sezione "Valutazione, Trasparenza e Merito", nonché diverse sottosezioni devono essere di facile accesso e consultazione, accessibili da qualsiasi utente direttamente dall'albero di navigazione.

L'obiettivo è di sviluppare un costante miglioramento del portale istituzionale creato, garantendo lo sviluppo di ulteriori servizi per offrire ai cittadini l'accesso allo stesso modo sempre più rapido ed efficiente.

5. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Ogni Amministrazione, deve adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, da aggiornare annualmente. Il programma deve indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dall'A.N.A.C..

Le misure del Programma Triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione. A tal fine il Programma è, di norma, una sua sezione. Gli obiettivi indicati nel Programma Triennale sono formulati in

collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell'Amministrazione, definita in via generale nel Piano della Performance e negli analoghi strumenti di programmazione.

6. Gli strumenti

Gli strumenti descritti nel Programma sono realizzati attraverso la pubblicazione dei dati, delle notizie, delle informazioni, degli atti e dei provvedimenti, in conformità alle disposizioni legislative, sul sito www.comune.torrita.siena.it, mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi. Nel sito web dell'Ente si realizza il sistema fondamentale per il controllo diffuso a carattere sociale, delle decisioni nelle materie sensibili alla corruzione e disciplinate dal presente Programma.

Per controllo a carattere sociale è da intendere quello che si realizza esclusivamente mediante l'attuazione dell'obbligo generale di pubblicazione e che risponde a mere richieste di conoscenza e trasparenza.

7. Standard di comunicazione – Linee guida per la presentazione del sito web

Il portale istituzionale del Comune di Torrita di Siena è oggetto di verifica in ordine al rispetto dei requisiti di accessibilità e navigabilità previsti dalla Legge, anche con riferimento ad eventuali utenti disabili.

I principi cui è ispirata l'attività di realizzazione ed aggiornamento del portale istituzionale sono:

- Identificazione visiva immediata del sito istituzionale del Comune di Torrita di Siena;
- Rispondenza del sito web alle norme di Legge in materia di accessibilità: Legge 9 gennaio 2004, n. 4 recante *“Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”*.

Per quanto concerne i contenuti minimi che devono essere presenti nei siti istituzionali, l'amministrazione comunale sta seguendo le Linee guida per i siti web delle Pubbliche Amministrazioni contenute nell'art. 4, della Direttiva 26 Novembre 2009, n. 8, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.

8. Albo Pretorio On-Line

La Legge 18 giugno 2009, n. 69, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.

L'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009, ha sancito, infatti, che *“ [...] a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*. Tale obbligo è operativamente rispettato.

9. Standard di pubblicazione

Gli *standard* di pubblicazione per i documenti sono dettati nell'allegato n.1 al presente Programma “*Standards di pubblicazione – consigli ed accorgimenti utili per una corretta compilazione dei file*”.

10. Obblighi di pubblicazione

Sono oggetto di pubblicazione i seguenti atti, documenti ed attestazioni:

- I piani della trasparenza (art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)
- Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)
- Organizzazione dell'Amministrazione Comunale (art. 13 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)
- Componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33)
- Titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)
- Dotazione organica, dati e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato (art. 16, 17 e 18 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)
- Bandi di Concorso (art. 19 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)
- Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 20 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)
- Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva (art. 21 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)
- Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)
- Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi e dati aggregati relativi all'attività amministrativa (art. 23 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)
- Controlli sulle imprese (art. 25 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)
- Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)
- Uso delle risorse pubbliche (art. 29, 30 e 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)
- Prestazioni offerte e i servizi erogati (art. 32, 33 e 34 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)
- Procedimenti amministrativi (art. 35 e 36 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 1 Legge 6 novembre 2012 n. 190)
- Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 1 Legge 6 novembre 2012 n. 190)
- Processi di pianificazione e governo del territorio, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche (art. 38 e 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)
- Informazioni ambientali (art. 40 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)
- Interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente (art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)

11. Il Responsabile per la Trasparenza

Il Responsabile svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi

più gravi, all'Ufficio Responsabile per i Procedimenti Disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma e ad individuare le misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano di Prevenzione della Corruzione.

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico. Egli deve segnalare i casi d'inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione all'ufficio responsabile per i procedimenti disciplinari, per l'attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala, altresì, gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'O.I.V. ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

12. Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è il responsabile del sistema di prevenzione della corruzione e dell'illegalità dell'Ente ed in tale veste predispone la proposta del Piano da adottarsi annualmente a cura della Giunta Comunale.

Il Programma della Trasparenza costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità.

Di norma il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è anche il Responsabile per la Trasparenza.

In particolare sono compiti del Segretario Comunale in materia di Trasparenza:

- Attuare il raccordo fra il Programma della Trasparenza ed il Piano di Prevenzione della Corruzione;
- Svolgere attività di sensibilizzazione nei confronti dei Responsabili di Area e degli altri soggetti tenuti a garantire il regolare flusso delle informazioni;
- Svolgere, su richiesta del Responsabile per la Trasparenza, poteri d'intervento atti a garantire il regolare flusso delle informazioni;
- Adottare, su richiesta del Responsabile per la Trasparenza, disposizioni di servizio attuative del Programma della Trasparenza nei confronti dei Responsabili di Area e di Procedimento.

13. I Responsabili di Area ed i Responsabili di Procedimento

I Responsabili di Area ed i Responsabili di Procedimento garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Ciascun Responsabile assicura la trasmissione al Responsabile per la Trasparenza e al Responsabile per l'aggiornamento del sito internet istituzionale, di tutte le notizie, gli atti e dei documenti previsti dalle norme di legge e dal presente Programma, in modo tempestivo e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla formazione dell'atto, del dato o del documento, ovvero con la tempistica di aggiornamento prevista nell'allegato n. 2 "*Attuazione del D.Lgs. 33/2013 – Tempi di realizzazione 2015 – 2017*".

14. L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V)

Questo Organo verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma per la Trasparenza con quelli indicati nel Piano della Performance, valutando l'adeguatezza dei relativi indicatori.

L'O.I.V. utilizza le informazioni ed i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del Responsabile della Trasparenza e dei Responsabili di Area, in ordine alla trasmissione ed aggiornamento delle informazioni.

15. L'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (ex CIVIT)

L'Autorità controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta, alle amministrazioni pubbliche, di notizie, informazioni, atti e documenti o prescrivendo l'adozione di atti, provvedimenti, rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

Vigila sugli adempimenti dei Responsabili per la trasparenza.

L'ANAC può richiedere all'O.I.V. informazioni sui controlli eseguiti. In relazione alla loro gravità, l'ANAC segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, all'Ufficio Responsabile per i Procedimenti Disciplinari per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del Responsabile tenuto alla trasmissione delle informazioni.

L'ANAC segnala gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli O.I.V. e, se del caso, alla Corte dei Conti, per l'attivazione delle altre forme di responsabilità.

16. Le sanzioni

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa o la mancata predisposizione del Programma per la Trasparenza, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione e sono valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei Responsabili, fatto salvo il caso che l'inadempimento sia dipeso da causa non imputabile al Responsabile della Trasparenza.

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti i titolari di cariche politiche comporta a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,0 a 10.000,00 Euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione.

La violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti vigilati o controllati e delle partecipazioni in enti di diritto pubblico comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000,00 Euro a carico del responsabile della violazione.

La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Competenza giudiziaria.

Le controversie relative agli obblighi di trasparenza sono devolute al TAR.

17. Rapporto tra privacy e trasparenza

La presenza di dati personali negli atti e nei documenti conoscibili o diffusi dagli Enti Pubblici, richiede una valutazione per rispettare i diritti degli interessati. Infatti, in linea con il principio di necessità, prima di diffondere dati personali, l'ente pubblico deve valutare se la finalità di trasparenza e di comunicazione può essere perseguita senza divulgare tali dati o adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo quando è necessario.

L'Ente deve rispettare anche il principio di proporzionalità secondo il quale i dati pubblicati o diffusi devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Nel caso di dati sensibili o giudiziari a questi due principi si aggiunge quello della “*indispensabilità*”. I dati possono essere diffusi solo quando la diffusione sia realmente indispensabile.

Nel rispetto dei predetti principi:

- a) E' ammessa la pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo, a condizioni che rientrino nelle fattispecie previste dal D.Lgs. n. 33/2013. Negli altri casi i dati personali eventualmente presenti devono essere resi in forma anonima.
- b) La pubblicazione di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Non possono essere pubblicati, se non nei casi previsti dalla Legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie sul rapporto di lavoro idonee a rivelare dati sensibili o giudiziari.
- c) Le Pubbliche Amministrazioni, nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, devono rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
- d) Restano esclusi dalla pubblicazione le informazioni coperte da segreto per i documenti che rientrano nelle fattispecie espressamente previste dalla legge o da regolamento, quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Altra garanzia nel rapporto tra trasparenza e privacy è il “*diritto all'oblio*” .

In diritto si intende una particolare forma di garanzia che prevede la non diffondibilità, senza particolari motivi, di precedenti pregiudizievoli dell'onore di una persona, ed in particolare i precedenti giudiziari. In base a questo principio, non è legittimo diffondere statistiche relative a condanne ricevute o altri caratteri di analogo argomento, salvo che si tratti di casi particolari che si possono ricollegare a fatti di cronaca, e anche in questi casi la pubblicità del fatto deve essere proporzionata all'importanza dell'evento e al tempo trascorso dall'accaduto.

Il diritto all'oblio è una creazione giurisprudenziale, collocato tra i **diritti inviolabili** menzionati da quella norma dinamica che è l'art. 2 Cost. E' il diritto di un individuo ad essere **dimenticato**, o meglio, a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca. Il suo presupposto è che l'interesse pubblico alla conoscenza di un fatto è racchiuso in quello spazio temporale necessario ad informarne la collettività, e che con il trascorrere del tempo si **affievolisce** fino a scomparire.

Con riguardo all'impiego delle nuove tecnologie, il Garante della Privacy ne richiama l'utilizzo a garanzia della trasparenza e del diritto alla conoscenza da parte dei cittadini, ma sottolinea che gli Enti devono assicurare l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati pubblicati in rete e garantire al tempo stesso, il “*diritto all'oblio*” dei dati delle persone interessate, una volta perseguito il fine alla base del trattamento (art. 11, comma 1, lett. c), d) e), del Codice in materia di protezione dei dati personali).

18. Iniziative di promozione e diffusione della trasparenza

La conoscenza delle funzioni proprie dell'Ente nonché delle modalità di gestione delle risorse pubbliche e delle iniziative e dei progetti realizzati, è presupposto indispensabile per il pieno

esercizio dei diritti civili e politici da parte del cittadino utente, che solo attraverso una corretta e consapevole informazione potrà agire, nei rapporti con la pubblica amministrazione, in modo consapevole.

Per tale ragione, obiettivo primario del comune di Torrita di Siena, nella fase attuale di ottemperanza alle disposizioni cogenti in materia di trasparenza, è quello di sensibilizzare i cittadini all'utilizzo del sito istituzionale dell'Ente, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista meramente informativo che di erogazione di servizi on-line.

La realizzazione di tale obiettivo avverrà attraverso le seguenti molteplici iniziative:

a) *Carte dei servizi*

Il Comune intende adeguare le carte della qualità dei servizi, integrando quelle esistenti, per innalzare lo standard qualitativo dei servizi resi, sempre in connessione con i principi di trasparenza ed integrità dell'azione amministrativa.

b) *Attività di formazione*

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito del piano di formazione, intende attivare specifici percorsi formativi in materia di trasparenza, integrità e rispetto della *privacy*.

c) *Miglioramento del linguaggio usato per la stesura degli atti*

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito del piano di formazione, intende attivare specifici percorsi formativi con l'obiettivo di migliorare la chiarezza e leggibilità delle informazioni contenute negli atti amministrativi;

d) *Presentazione del Programma Trasparenza e Integrità*

A seguito dell'adozione il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, ai fini della sua costante integrazione o rimodulazione, verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale;

19. Ulteriori iniziative per la trasparenza e l'integrità

Al fine di garantire il sostanziale rispetto dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i controlli a campione sulle determinazioni che prevedano impegno di spesa o che, comunque, incidano in materia di affidamento di incarichi, prestazioni di servizi, forniture o acquisizione di beni, potranno essere effettuati prevedendo l'estrazione mensile di un numero maggiore di tale tipologia di atti rispetto a quello previsto dal vigente Regolamento sui controlli.

Detto controllo, in conformità con quanto previsto dal Regolamento interno, sarà posto in essere dal Segretario Comunale, che potrà chiedere approfondimenti, modifiche o integrazioni sia degli atti che delle procedure seguite.

20. Modalità di attuazione

Il programma indica gli obiettivi di trasparenza di breve (*un anno*) e di lungo periodo (*tre anni*).

In ordine alle modalità di attuazione del presente Programma, si procederà:

- a) Pubblicazione dei dati previsti al paragrafo 10 del presente programma. I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione ed eventuale ampliamento, anche in relazione al progressivo adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, secondo le scadenze stabilite per gli Enti Locali e, comunque, non inferiori all'anno.
- b) Aggiornamento annuale dello stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di cui al presente atto, comprensivo delle iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- c) Acquisizione periodica dei pareri dei cittadini sulla qualità dei servizi;

21. Tempi di attuazione

L'attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità avverrà nel corso del triennio 2015 - 2017, secondo le cadenze temporali indicate nell'allegato n. 2 "Attuazione del D.Lgs. 33/2013 – Tempi di realizzazione 2015 – 2017".

22. Strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative

La verifica dell'efficacia delle iniziative previste nel presente programma sarà effettuata mediante l'utilizzo degli strumenti di seguito elencati:

- a) Monitoraggio semestrale degli strumenti di trasparenza/iniziative adottati al fine di favorire la diffusione della cultura della trasparenza, della legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità e pianificazione di ulteriori strumenti di trasparenza/iniziative da adottare;
- b) monitoraggio semestrale dello stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- c) Controllo della corretta applicazione delle Linee Guida, delle metodologie e degli Strumenti predisposti dall'ANAC (CIVIT) e da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

23. Collegamenti con il Piano della Performance

Al fine di garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance (art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 150/2009) si provvederà alla reinterpretazione ed all'aggiornamento della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi, in funzione delle esigenze poste dal legislatore a base del Piano della Performance nonché alla pubblicazione ed aggiornamento della Relazione sulla Performance.

Saranno, inoltre, adottati modalità e strumenti di comunicazione che garantiscano la massima trasparenza delle informazioni, concernenti le misurazioni e le valutazioni della Performance.

Si provvederà, infine, a garantire la piena operatività del sistema di valutazione del personale impostato sui criteri previsti dal D.Lgs. n. 150/2009, in modo da incentivare ulteriormente la meritocrazia.

24. Collegamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Gli obblighi di trasparenza sono previste di regola nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nell'ambito della sezione dedicata al Programma Triennale di Trasparenza e Integrità. Gli adempimenti di trasparenza tengono conto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella Legge.6 novembre 2012, n. 190.

La programmazione degli adempimenti tiene conto dei termini di entrata in vigore delle norme, attraverso la previsione di progressive fasi di implementazione.

25. Processo di coinvolgimento degli stakeholder

Il comune di Torrita di Siena, nell'ambito del processo di coinvolgimento degli *stakeholder*, ha intrapreso le seguenti iniziative:

- Coinvolgimento delle Associazioni di consumatori e utenti, Associazioni di Categoria e Sindacali, Centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, nonché alla cittadinanza, nel processo di revisione mediante pubblicizzazione e diffusione di informativa contenente i termini e modalità per la presentazione delle osservazioni e proposte. L'avviso è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Torrita di Siena dal 9 gennaio fino al 23 gennaio 2015, nonché diffuso con ogni mezzo a disposizione dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 11, comma 6, D.lgs. n. 150/09);
- Continuità alle iniziative e attività di coinvolgimento della cittadinanza e delle associazioni di categoria nell'ambito di specifici progetti. L'obiettivo è quello di implementare gli strumenti di interazione che possano restituire con immediatezza all'ente il *feedback* circa l'operato svolto, in diretta connessione con la trasparenza e con il ciclo della *performance*.